

novità congedo straordinario e permessi L. 104/1992

Il Congedo non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l'assistenza della stessa persona, mentre per i permessi ciò è consentito, con la sola eccezione dei genitori.

INPS – Messaggio. n. 4143 del 22.11.2023: Chiarimenti in materia di congedo straordinario e permessi L. 104/92. Richiesta, accoglimento e corretta fruizione dei Permessi e dei Congedi Straordinari previsti dalla Legge 104/1992.

Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 ha introdotto alcune novità normative a proposito dei permessi e del congedo straordinario per l'assistenza ai soggetti con disabilità gravi.

Inoltre, ha eliminato la fruizione dei permessi da parte di un referente unico dell'assistenza, precedentemente prevista dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Strumenti per la conciliazione vita - lavoro: le novità dal DLgs. n. 105/2022 alla Legge di bilancio 2023).

Già nella scorsa primavera l'Inps aveva fornito indicazioni in merito al corretto utilizzo dei congedi e dei permessi per l'assistenza ai disabili (circolare n. 39 del 04/04/2023) a seguito delle novità normative del Decreto Conciliazione.

Con il messaggio n. 4143 del 22.11.2023 l'INPS precisa che, a eccezione dei genitori, il congedo straordinario non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona con disabilità grave, diversamente da quanto previsto per i permessi L. 104/1992 che possono essere richiesti da più lavoratori per lo stesso soggetto disabile.

Ciò può comportare che venga presentata e accolta una domanda di congedo straordinario relativa a periodi per i quali risultino già rilasciate autorizzazioni per la fruizione dei 3 giorni di permesso mensili L. 104/1992, o del prolungamento del congedo parentale, o delle ore di permesso alternative al prolungamento per assistere la stessa persona disabile in situazione di gravità.

Allo stesso modo, per i mesi in cui risultino già autorizzati periodi di congedo straordinario, potranno essere autorizzate domande per fruire dei 3 giorni di permesso mensile/prolungamento del congedo parentale oppure di ore di permesso alternative al prolungamento del congedo parentale presentate da altri referenti, per assistere la stessa persona disabile in situazione di gravità.

Per la corretta fruizione di tali strumenti, resta centrale il principio secondo il quale non possono essere utilizzati nelle medesime giornate, trattandosi di istituti rispondenti alle medesime finalità di assistenza e, pertanto, da ritenersi ad uso alternativo.

Firenze, novembre 2023

FLMU-CUB TIM